

IVA ordinaria per le cessioni di tabacco

L'art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 633 del 1972, stabilisce che, in materia di IVA, sono considerate prestazioni di servizi quelle effettuate verso corrispettivo, dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte.

La cessione di beni immateriali, rappresentati o meno da un titolo, rientra nella sfera di applicazione del citato articolo ed è, quindi, considerata, conformemente anche a quanto stabilito dall'art. 6, par. 1, della VI direttiva CEE, come una prestazione di servizi soggetta ad IVA.

Con risoluzione n. 51/E del 4 aprile 2006 l'Amministrazione finanziaria, in risposta ad un quesito formulato dai rappresentanti di alcune associazioni di categoria degli agricoltori in merito alla tassazione dei proventi derivanti dalla cessione di quote latte e dalla cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti, ha chiarito che, ai fini IVA, le cessioni dei citati diritti devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria essendo poste in essere nell'esercizio di impresa e non rientranti nelle operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A allegata al [d.p.r. n. 633 del 1972](#).

In quella circostanza, l'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento ad una certa prassi consolidata (cfr. circolare n. 141 del 1998 e risoluzione n. 27 del 2003), ha altresì evidenziato il carattere strumentale che i diritti in questione rivestono rispetto all'attività agricola. Il carattere di necessaria connessione che la titolarità del diritto (acquisito a titolo oneroso o a titolo originario) riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività agricole in questione consente di inquadrare le quote latte o i diritti di reimpianto tra le componenti dell'azienda ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni, ed altro. Pertanto, il trasferimento temporaneo (locazione) o definitivo (cessione) di tali «diritti» regolamentati ad altri soggetti si configura come la cessione di un «bene immateriale» dell'azienda agricola medesima.

Di recente, la Corte di cassazione (con la sentenza in epigrafe) è tornata sullo specifico argomento esaminando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di l'Aquila la quale, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che le cessioni di quote di produzione del tabacco devono ritenersi fuori dal campo IVA in quanto non riconducibili alle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972, riguardante il regime speciale IVA per i produttori agricoli.

Il contenzioso aveva preso avvio a seguito della rettifica IVA con la quale l'Ufficio provinciale delle entrate contestava ad un'associazione di produttori di tabacco l'omessa contabilizzazione di ricavi relativi alla cessione di quote di produzione del prodotto.

Richiamandosi a quanto stabilito dal d.p.r. n. 633 del 1972, ed in particolare dal citato art. 3, nonché dall'art. 6, par. 1, della VI direttiva (rifusa nella direttiva 2006/112/CE), la Suprema Corte osserva che il dettato dell'art. 34 dello stesso decreto disciplina un regime speciale di imposizione per i produttori agricoli che «si risolve in una forfetizzazione e non in una esenzione, il cui carattere agevolativo può derivare dalla maggiore o minore larghezza con cui sono fissate le percentuali di compensazione; a tale regime, peraltro, la parte può rinunciare facendo rivivere il regime ordinario di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972; è tuttavia evidente che tale disciplina non è applicabile alle prestazioni di servizi afferenti beni immateriali quali le quote, che non sono comprese nelle operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972».

La cessione di beni immateriali costituiti da un titolo (come l'attività in oggetto) deve essere considerata, quindi, come una prestazione di servizi, rientrante nella sfera di applicazione dell'IVA.

Inoltre, trattandosi di prestazioni, escluse dal regime speciale IVA in agricoltura (art. 34 del d.p.r. n. 633 del 1972), sono soggette, conformemente a quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria con la richiamata risoluzione n. 51/E del 2006, al regime ordinario.

La Cassazione osserva, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.p.r. n. 633 del 1972, tali prestazioni sono da ritenersi comunque effettuate nell'esercizio di impresa anche se poste in essere da associazioni di categoria, in quanto rientrano nel novero delle operazioni condotte da «enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole» e che, ai sensi del successivo comma 3, «si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio dell'impresa a norma del comma 2, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti».

Luigi Cenicola